Studio Rag. Alessandro Martelli
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile Consulente del Tribunale di Firenze

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 14 / 15 / 16 NOVEMBRE 2009

RASSEGNA 14.11.2009

Libri e registri, cancellata la bollatura trimestrale

Tra le altre semplificazioni previste con il disegno di legge Brunetta-Calderoli, spicca l'allineamento della tenuta informatica a quella su carta in materia di libri contabili. In base a quanto disposto nel provvedimento in oggetto, infatti, la firma digitale e marca da bollo faranno la loro comparsa solo una volta all'anno sui libri e registri tenuti con modalità informatiche. Dando così una nuova veste all'articolo 2215 del Codice civile, e rispondendo alle aspettative del mondo imprenditoriale, l'articolo 1 del disegno di legge sulla semplificazione collegato alla Finanziaria dà il via libera definitivo allo sviluppo di una tenuta completamente dematerializzata dei documenti contabili delle imprese. Altri adempimenti ulteriormente semplificati sono inoltre previsti per libri e registri a rilevanza anche fiscale, con riferimento al libro giornale e al libro inventari. In tal caso il momento di apposizione della firma e marca ai fini della tenuta coincide con quello per la conservazione sostitutiva degli stessi documenti secondo quanto disposto dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Ed infine, è previsto che se per un anno non sono state eseguite registrazioni, firma e marca devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, il momento da cui decorre nuovamente il periodo annuale.

A. Mastromatteo - B. Santacroce, Il Sole 24 Ore, "Libri online a gestione annuale" , *Pag. 27*

Vecchio standard per i bilanci 2009

In considerazione delle divergenze emerse tra i paesi membri, la commissione UE ha deciso di sospendere l'omologazione del primo step delle modifiche allo Ias 39. Pertanto nei bilanci del 2009 le società europee devono continuare ad applicare l'attuale versione dello Ias 39. Le modifiche contenute nell'Ifrs 9, sono state infatti, congelate, come ha ampiamente spiegato giovedì scorso la commissione europea, in attesa che lo Iasb completi le altre parti del progetto di sostituzione del principio contabile in vigore. All'inizio di novembre è stata emanata in bozza la seconda parte riguardante la svalutazione delle attività finanziarie classificate al costo ammortizzato. Mentre la terza parte, relativa alla contabilizzazione delle operazioni di copertura, hedge accounting, è in corso di preparazione. Solo alla conclusione dell'intero processo si potrà valutare compiutamente il sistema di contabilizzazione degli strumenti finanziari che tante critiche ha destato nel corso della crisi finanziaria. La conclusione dei lavori è prevista nel corso del prossimo anno, mentre è difficile prevedere la data di prima applicazione. Per ora l'attenzione degli operatori è rivolta alla bozza sulle regole contabili relative alla svalutazione dei crediti pubblicata dallo Iasb a inizio novembre. Il nuovo modello valutativo proposto dallo Iasb richiede infatti, per la prima volta la rilevazione in conto economico delle perdite attese (expected loss)

Enzo Rocca, Il Sole 24 Ore, "Bilanci 2009 con il vecchio Ias 39", *Pag. 29*

Tagli Irpef, professionisti interessati solo marginalmente

La sforbiciata agli acconti Irpef di novembre varata ieri dal governo interesserà solo marginalmente i titolari di reddito di lavoro dipendente ed i liberi professionisti. Sarà invece decisamente più apprezzabile per i titolari di redditi d'impresa quali commercianti o artigiani dove, a seconda del reddito dichiarato, il taglio può raggiungere importi significativi. Per quanto riguarda i liberi professionisti anziché sugli importi da versare in acconto, sarebbe stato più opportuno agire sulla misura delle ritenute alla fonte, pari a oggi al 20%. Quanto finora espresso, riassume il giudizio espresso dal presidente del Cndcec, Claudio Siciliotti, nel comunicato diffuso nella giornata di ieri. In base a quanto si legge nel comunicato stampa, la scelta del governo di ridurre l'acconto Irpef 2009 è senza dubbio condivisibile nell'ottica di incentivare i consumi dei cittadini a ridosso delle festività natalizie. Resta però il fatto, che lo Stato non ha rinunciato definitivamente a tali somme che di qui a pochi mesi dovranno essere restituite con i versamenti a saldo relativi al periodo d'imposta 2009. Inoltre, nell'ottica dei liberi professionisti sarebbe stato preferibile un intervento volto a ridurre l'aliquota della ritenuta alla fonte applicata sui compensi o quanto meno a consentire la compensabilità dei crediti Irpef generati dalle ritenute stesse in capo ai singoli professionisti, con i debiti tributari delle associazioni professionali alle quali essi partecipano.

Andrea Bongi, Il Sole 24 Ore, "Irpef, tagli soft per i professionisti", *Pag.23*

Plafond Iva dal 2010 perde appeal

Gli effetti delle disposizioni contenute nello schema di decreto delegato di recepimento delle direttive del cosiddetto "pacchetto Iva" approvato giovedì scorso dal governo, comincerà a produrre i suoi effetti a partire dal 2010. Infatti, dall'anno prossimo il plafond perderà "linfa" proprio a seguito della riduzione delle operazioni non imponibili. Le lavorazioni e i trasporti intracomunitari per conto di committenti Ue diventeranno operazioni non territoriali, per cui non concorreranno più alla determinazione dello status di esportatore abituale e del plafond per gli acquisti in sospensione d'imposta. Si fa presente che secondo quanto stabilito dall'attuale disciplina normativa le lavorazioni, i trasporti intracomunitari di beni e relative intermediazioni e prestazioni accessorie eseguite da imprese nazionali nei confronti di imprese stabilite in altri paesi Ue, da fatturare senza l'addebito dell'imposta concorrono all'agevolazione prevista per gli esportatori abituali. In base alla nuova disciplina, dette prestazioni seguiranno la nuova regola generale dell'art. 7-ter dello schema di decreto, che localizza le prestazioni rese a soggetti passivi nel paese in cui è stabilito il committente. Lo stesso accadrà per le operazioni creditizie, assicurative e finanziarie collegate e a soggetti o ad operazioni extra Ue, che diventeranno esenti con diritto alla detrazione.

Franco Ricca, Italia Oggi, "Iva intracomunitaria, dal 2010 il plafond perde linfa", *Pag. 23*

RASSEGNA 15.11.2009

Fuori campo le commesse estere

Lo schema del decreto legislativo approvato giovedì dal consiglio dei ministri, modificando le regole di territorialità Iva, rivoluziona le lavorazioni sui beni mobili materiali. Le imprese manifatturiere nazionali, infatti, faturereranno fuori campo Iva le prestazioni fornite a clienti non residenti in Italia, perdendo così i benefici del plafond previsti per l'esportatore abituale. E ciò si verificherà indipendentemente dal luogo di materiale esecuzione del servizio e dalla circostanza che il bene, al termine della lavorazione, esca dal territorio italiano. Essi dovranno, inoltre, fatturare con Iva ai loro clienti italiani, soggetti passivi d'imposta, le prestazioni a loro fornite anche se le lavorazioni sono eseguite fuori dal territorio italiano alternativamente nella Comunità o all'estero. I lavori su beni mobili materiali avranno un trattamento diverso da quello attuale. Per tali servizi le novità dal 2010 sono rilevanti e bisognerà distinguere tra prestazioni rese a committenti soggetti passivi d'imposta (B2B) per le quali opera la regola generale di cui all'articolo 7-ter (luogo ove è stabilito il committente)

e quelle rese a privati (B2C) per i quali torna applicabile quanto previsto all'articolo 7-sexies (luogo di esecuzione delle prestazioni).

Renato Portale, Il Sole 24 Ore, "Commesse estere fuori campo" , *Pag. 25*

RASSEGNA 16.11.2009

Rimborsi Irap, da domani aprono Basilicata, Calabria e Molise

Per le istanze di rimborso delle imposte dirette che possono essere recuperate per effetto della deducibilità "a posteriori" del 10% dell'Irap versata dal 2004 al 207, al via la partenza scaglionata. La nuova veste operativa dell'articolo 6 del Dl 185/2008 approdata al provvedimento direttoriale del 28 ottobre scorso fa sì che la velocità del click, almeno questa volta, non incide sul diritto di credito del contribuente e sulla misura della sua soddisfazione, ma solo sui tempi di recupero. La partenza è prevista da domani, dalle ore 12 e la scelta va effettuata nn sulla base del domicilio fiscale dell'anno per il quale si chiede il rimborso, ma con riferimento a quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. E' opportuno ricordare che la trasmissione di un'istanza in data e ora antecedente a quella prevista, comporta l'assegnazione, nell'ambito della regione di riferimento, dell'ultima posizione in ordine cronologico, con una penalizzazione che determina un ritardo certo nel rimborso. A partire dal 2004 e per i periodi d'imposta che troveranno risorse sufficienti a esaudire tutte le richieste, la liquidazione delle istanze tempestive (quelle presentate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica) avverrà per periodo d'imposta e, nell'ambito di ciascuno di questi, nell'ordine cronologico. Dal primo periodo d'imposta in cui le risorse non sono sufficienti ad esaudire tutte le istanze valide, gli importi saranno erogati in proporzione all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati, sempre con il solito ordine cronologico.

G. Gavelli - A. Versari, Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, "Rimborsi Irap, domani si parte" , *Pag. 1*

Rimborsi, opzione difficile tra Unico e integrativa

Nel valutare la convenienza all'istanza di rimborso Irap, occorre tenere conto anche degli effetti su esercizi chiusi in rosso. Con riferimento a un soggetto Ires, la maggiore perdita, evidenziata nell'istanza relativa a tale periodo, deve alternativamente: a) essere impiegata per diminuire il reddito dell'esercizio in cui è stata utilizzata, si procede, in tal caso, a richiedere il rimborso della maggiore Irpef/Ires versata in tale periodo, determinata sia dal recupero che dalla maggiore deduzione Irap spettante per il periodo medesimo; b) se non ancora utilizzata al momento della presentazione dell'istanza, essere impiegata nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione della presente istanza. Poiché le date di apertura del canale telematico sono state fissate, per tutte le regioni, successivamente al termine di presentazione del modello Unico 2009, la prima dichiarazione utile può essere intesa sia come Unico 2010 che come Unico 2009 (ipotizzando, in questo secondo caso, una dichiarazione integrativa a favore del contribuente).Nel caso di correzione del modello 2009, se il periodo d'imposta si è chiuso in perdita, l'intervento dichiarativo è limitato all'aggiornamento del prospetto perdite d'impresa non compensate di unico 2009. Se, invece, il 2008, si è chiuso con un reddito imponibile non interamente azzerato dalle perdite precedenti a riporto, il contribuente ha pagato un saldo Ires che, con l'integrativa, diviene eccedente. Tale importo eccedente va riportato a quadro RX e può essere utilizzato in compensazione.

G. Gavelli - A. Versari, Il Sole 24 Ore, Norme e tributi , "Perdite in bilico nella dichiarazione" , *Pag. 1*

Leasing finanziari e adesione alla moratoria

Per tutti coloro i quali predispongono il bilancio secondo i principi contabili nazionali si pone il problema di valutare il possibile impatto che l'adesione alla moratoria può produrre sull'imputazione temporale nei bilanci d'esercizio delle quote capitale incluse nei canoni di leasing, del risconto del maxicanone e delle spese di istruttoria. Una prima soluzione assimila la sospensione del pagamento delle quote capitale prodotte dalla moratoria del leasing a un semplice fatto finanziario per cui le quote capitale continuano a maturare senza alcuna differenza rispetto al passato e non si producono variazioni rispetto all'imputazione delle stesse per competenza economica secondo il piano deciso ad inizio contratto. Una seconda soluzione vede la moratoria come un evento che, producendo nei fatti un prolungamento della durata del possesso del bene in forza del rapporto di leasing, implica anche una

corrispondente rideterminazione della quota capitale di competenza di ciascun periodo. Una terza ipotesi potrebbe consistere nella totale sospensione delle quote capitale, non solo dal pagamento, bensì anche dal loro concorso alla formazione del risultato economico dell'esercizio in cui spiega effetto la moratoria, in tal modo si avrebbe una sorta di integrale riscontazione dei canoni di leasing che cadono nel periodo di moratoria , per essere poi integralmente imputati a conto economico solo a partire dallo spirare della sospensione.

F. Landuzzi - P. Meneghetti, Il Sole 24 Ore, Norme e tributi, "Leasing finanziari con effetti temporali per i maxi canoni" , *Pag. 2*

Pvc della Gdf con indicazione dell'urgenza

Le ragioni di urgenza che hanno determinato la compressione del diritto del contribuente di poter inoltrare memorie nei successivi 60 giorni devono sempre essere indicate nei processi verbali. Le istruzioni, questa volta, arrivano dalla Guardia di Finanza che interviene sulle verifiche di fine anno relative a periodi di imposta per i quali, al prossimo 31 dicembre, scadono i termini di decadenza per l'accertamento. L'allarme è stato tradotto in questi giorni in una nota operativa inviata a tutti i reparti in cui si chiede ai militari di evidenziare sempre nei Pvc le ragioni di urgenza. E' opportuno ricordare, infatti, che la Corte costituzionale, con riferimento agli accertamenti notificati prima di 60 giorni dalla consegna del Pvc, ne ha decretato la loro invalidità ove siano privi di adeguata motivazione sulla particolare urgenza.

F. Falcone - A. Iorio, Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, "I processi verbali della GdF devono specificare l'urgenza", *Pag. 4*

Comunicazioni di irregolarità, l'Agenzia detta le regole

L'Agenzia delle entrate ha dettato tempi e modalità attuative in merito alle comunicazioni di irregolarità. Così, grazie a una semplice opzione da far valere in Unico, gli avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis del dpr 600 del 1973 e 54-bis del dpr n. 633 del 1972 potranno essere direttamente recapitati agli intermediari. Il professionista e il contribuente dovranno semplicemente dimostrare in sede di dichiarazione, la volontà affinché l'eventuale comunicazione da parte dell'Agenzia venga trasmessa on-line direttamente all'intermediario anziché essere recapitata, via posta, al contribuente. In pratica l'opzione sarà duplice, ovvero, sarà necessario barrare le caselle "Invio avviso telematico all'intermediario" e "Ricezione avviso telematico", presenti entrambe nel frontespizio del modello di dichiarazione, delegando nei fatti "ex ante" il proprio professionista alla risoluzione di eventuali problematiche con l'amministrazione finanziaria. Il consulente assumerà così la veste di un professionista a tutto campo, chiamato a gestire l'intero ciclo di attività connesse alla dichiarazione dei redditi: oltre alla compilazione della stessa, lo stesso riceverà on-line le risultanze del controllo automatizzato e richiederà, qualora ne abbia bisogno, assistenza all'Agenzia delle entrate mediante i nuovi canali informatizzati messi a disposizione.

F.Campanari, Italia Oggi, "Segnalazioni cartacee? No, grazie", *Pag.10*

Immobiliari, conti rivisti con la ridotta deducibilità

Le società immobiliari rivedono i conti, alle prese con nuovi calcoli di convenienza per le suddette imprese a fronte degli interessi passivi. La possibilità di sfuggire ai calcoli imposti dall'art. 96 del Tuir deve fare i conti con le interpretazioni contenute nella circolare 37/E dello scorso 22 luglio. La circolare ha preso in considerazione il contenuto dell'articolo 1, comma 36 della legge 244/2007 che era stato solo parzialmente sfiorato dalla precedente circolare 19/E del 2009. Ricordiamo che il comma 36 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 prevede la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del Tuir, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. L'ambito soggettivo di applicazione del citato comma è limitato alle cosiddette immobiliari di gestione.

Franco Cornaggia e Norberto Villa, Italia oggi, "Le immobiliari rivedono i conti", *Pag. 22*